



## **COMUNE DI BREDA DI PIAVE**

### **Provincia di Treviso**

**Area 1**  
**Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico, Ambiente**

**ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 25/10/2022**

---

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL IL 30/04/2023 .**

**IL  
SINDACO**

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 - "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 155 del 13.08.2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con D.G.R n.1855 del 29.12.2021 ha approvato la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012, da cui risulta che il Comune di Breda di Piave è inserito nella Zona Pianura IT0522;
- il D.lgs. n. 155 del 13.08.2010 sopra richiamato stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione nell'atmosfera pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza, emessa ex art. 258 TFUE, la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. del 02/03/2021 ha approvato un “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea” che riguardano tre grandi ambiti: l’agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- che in data 26/09/2022 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ tra i Sindaci dell’Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, dove è stata ribadita la necessità che tutti i Comuni adottino i provvedimenti di competenza al fine di rendere omogeni e quindi più efficaci i provvedimenti a tutela della qualità dell’aria in tutto il territorio Veneto;

Considerato che:

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)Pirene permanganato come gli inquinanti più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;

Considerato, altresì, che l’Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini livelli di allerta PM10 emessi nelle giornate di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì):

- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni precedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni precedenti;

Visti:

- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
- l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, e ss.mm.ii. “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure”;
- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D. Lg. 152/2006”;
- l’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 57 del TULPS, RD 18.06.1931 n. 773;

**ORDINA**

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al 30/04/2023, che siano applicate ed osservate sul territorio comunale, le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

Con livello **“Nessuna allerta” – verde:**

– durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle:  
E.1 - residenza e assimilabili;  
E.2 - uffici e assimilabili;  
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.  
Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;

– il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

In occasione di feste tradizionali potrà essere autorizzata dal Sindaco l'accensione di falò, alimentati a legna vergine. In ogni caso dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco entro due ore dall'esaurimento del rogo.

Con livello di **“Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:**

– durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle:  
E.1 - residenza e assimilabili;  
E.2 - uffici e assimilabili;  
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.  
Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

In occasione di feste tradizionali potrà essere autorizzata dal Sindaco l'accensione di falò, alimentati a legna vergine. In ogni caso dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco entro due ore dall'esaurimento del rogo.

– dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 15/04/2023 il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

## **INFORMA**

**I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:**

[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php).

Per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dall'1/01/2020;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;

## **INVITA**

– a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

– ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);

– a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;

– a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione

c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

– ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;

– ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;

– ad utilizzare, per quanto tecnicamente possibile, “apparecchi soffiatori” esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risolleamento delle polveri;

– i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati, fatte salve comunque le norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

### **SANZIONI**

A carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, sono applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dagli artt. 7 e 7 bis del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Breda di Piave, 25-10-2022

**IL SINDACO**  
**Mosole Cristiano**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CRISTIANO MOSOLE in data 25/10/2022